



Comune di Montirone

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI**

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1 ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE

Articolo 1 - Responsabilità del Comune

Articolo 2 - Ingresso nel Cimitero

Articolo 3 - Svolgimento dei funerali

Articolo 4 - Competenze per la custodia e la vigilanza sul Cimitero

Articolo 5 - Responsabilità

Articolo 6 - Divieti

Articolo 7 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, fiori sulle tombe individuali

Articolo 8 - Atti a disposizione del pubblico

CAPITOLO 2 TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 9 - Trasporti funebri

Articolo 10 - Cortei funebri

CAPITOLO 3 INGRESSO AL CIMITERO

Articolo 11 - Consegna dei cadaveri al cimitero

Articolo 12 - Contenuto del feretro

Articolo 13 - Registrazione delle operazioni

Articolo 14 - Accesso alla sepoltura

CAPITOLO 4 SEPOLTURE INDIVIDUALI

Articolo 15 - Assegnazione della sepoltura

CAPITOLO 5 INUMAZIONI

Articolo 16 - Caratteristiche della sepoltura per inumazione

Articolo 17 - Cippi

CAPITOLO 6 TUMULAZIONI

Articolo 18 - Caratteristiche della sepoltura per tumulazione

Articolo 19 - Casse per tumulazione

Articolo 20 - Tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie

Articolo 21 - Tumulazione animali d'affezione

CAPITOLO 7 SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE

Articolo 22 - Caratteristiche delle sepolture private

Articolo 23 - Assegnazione delle sepolture private

Articolo 24 - Uso delle sepolture private

Articolo 25 - Operazioni in sepoltura privata

CAPITOLO 8 CREMAZIONI

Articolo 26 - Cremazioni

CAPITOLO 9 CONCESSIONI

Articolo 27 - Modalità di concessione

Articolo 28 - Durata delle concessioni

Articolo 29 - Rinuncia alla concessione

Articolo 30 - Obblighi dei concessionari

Articolo 31 - Manutenzione delle sepolture private e ornamenti

CAPITOLO 10 REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 32 - Revoca della concessione

Articolo 33 - Decadenza della concessione

Articolo 34 - Adempimenti successivi alla decadenza della concessione

Articolo 35 - Estinzione della concessione

CAPITOLO 11 TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 36 - Determinazione delle tariffe

Articolo 37 - Pagamento delle tariffe

CAPITOLO 12 ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI

Articolo 38 - Esumazioni

Articolo 39 - Estumulazioni

Articolo 40 - Destinazione resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Articolo 41 - Tempistica delle esumazioni e delle estumulazioni

Articolo 42 - Programmazione delle operazioni

Articolo 43 - Divieto di esecuzione di esumazione ed estumulazioni

Articolo 44 - Gestione delle operazioni

Articolo 45 - Tariffe per le operazioni

Articolo 46 - Modalità di richiesta delle operazioni

Articolo 47 - TraslaZIONI

Articolo 48 - Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni

Articolo 49 - Oggetti da recuperare

Articolo 50 - Sistemazione dei rifiuti prodotti

Articolo 51 - Caduti in guerra

CAPITOLO 13 LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 52 - Accesso al cimitero

Articolo 53 - Responsabilità

Articolo 54 - Recinzione aree e materiali di scavo

Articolo 55 - Orario di lavoro

Articolo 56 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Articolo 57 - Vigilanza sui lavori

Articolo 58 - Imprese di pompe funebri

CAPITOLO 14 SALA DEL COMMiato

Articolo 59 - La sala del commiato

Articolo 60 - Gestione della sala del commiato

Articolo 61 - Requisiti di ordine edilizio e urbanistico della sala del commiato

CAPITOLO 15 ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 61 - Ente gestore del servizio

Articolo 62 - Caratteristiche del servizio luce votiva

Articolo 63 - Interruzioni consentite del servizio

Articolo 64 - Divieti

Articolo 65 - Modalità di pagamento

Articolo 66 - Modalità di recesso

CAPITOLO 16 DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 67 - Cautele

Articolo 68 - Contravvenzioni e disposizioni finali

Articolo 69 - Entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio n. 193 e al Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri

privati, sulla cremazione, sulla dispersione delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (così come modificato dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130), nella Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (abrogativa della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22), nel Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s. m. i., nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e s.m.i., nella Legge 20 maggio 2016 n. 76 nonché nelle altre disposizioni nazionali o regionali vigenti.

CAPITOLO 1 ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE

Art. 1 Responsabilità del comune.

1. Il Comune, ha cura affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Articolo 2 Ingresso nel cimitero

1. L'ingresso nel cimitero, di norma, è consentito solo a piedi, o con idonei supporti atti al superamento di handicap motori.
2. L'orario e l'apertura del cimitero sono disciplinati dal Sindaco.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, è consentita l'apertura del cimitero per necessità di servizio o altri casi eccezionali.
4. Nessuna persona, se non autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dell'Area Tecnica o dal Sindaco, può introdursi all'interno del cimitero al di fuori degli orari di apertura e nei giorni di chiusura; chiunque fosse sorpreso in ciò, incorrerà nelle sanzioni di Legge.

Articolo 3 Svolgimento dei funerali

1. Lo svolgimento dei funerali è regolato con ordinanza del Sindaco.
2. E' vietato effettuare funerali nelle giornate di domenica e nei giorni festivi del 1 gennaio, Pasqua, 15 agosto, 25 dicembre.

3. Qualora si presentino in calendario due o più festività consecutive, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà stabilire di autorizzare lo svolgimento dei funerali in una delle giornate festive.
4. Il Sindaco, con autorizzazione scritta, può derogare quanto stabilito dai commi 2 e 3, qualora risultino presenti motivi di ordine igienico-sanitario, sociale o di sicurezza.

Articolo 4

Competenze per la custodia e la vigilanza sul cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero comunale spetta all'Area Tecnica attraverso il personale addetto. Il servizio può essere erogato anche a mezzo di forme di gestione affidate/appaltate a terzi, idonee ai sensi della normativa vigente.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione, estumulazione di salme, resti, ceneri, competono esclusivamente al Comune, anche a mezzo di forme di gestione affidate/appaltate a terzi, idonee ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

Responsabilità

1. Il personale di cui all'articolo 4 cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo a cose e persone, avendo cura che siano rispettate le regole d'accesso al cimitero redatte dall'Area Tecnica ed esposte in modo ben visibile ad ogni ingresso del Cimitero.

Articolo 6

Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in specie:
 - a) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
 - c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, esercitare attività commerciali;
 - f) posare vasi, fiori e qualsiasi altro oggetto lungo i vialetti pedonali. I trasgressori dovranno provvedere alla rimozione degli stessi dietro semplice richiesta dell'addetto alla custodia, altrimenti sarà compito di quest'ultimo provvedere in merito;
 - g) eseguire lavori, iscrizioni senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
2. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un congegno scorretto o comunque offensivo, sarà diffidato ad uscire dal personale addetto alla custodia e/o dagli organi di Polizia.

Articolo 7

Epigrafi, monumenti, ornamenti, fiori sulle tombe individuali

1. Sulle tombe individuali possono essere posti epigrafi, fotografie, croci, monumenti, ricordi, simboli, idonei alla sobrietà del luogo.
2. E' altresì consentito il collocamento di fiori, piante, sempreverdi, purché non si estendano fuori dalle aree concesse, invadendo passaggi attigui o coprendo epigrafi circostanti.
3. Saranno rimossi d'ufficio, previa presa d'atto dell'Amministrazione Comunale, gli elementi di cui ai commi precedenti, che risultino indecorosi o di cui difetti idonea manutenzione, a seguito di comunicazione scritta al concessionario od agli eredi se individuabili e qualora inadempienti.

Articolo 8

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro informatico di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella categoria cimiteriale.
3. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico, nell'Ufficio di Polizia Mortuaria:
 - a) orari di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per la cittadinanza.

CAPITOLO 2.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 9

Trasporti funebri

1. Il trasporto di cadaveri, resti o ceneri, sia all'interno del Comune, sia fuori dal Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. L'autorizzazione al trasporto deve essere consegnata al custode del cimitero di destinazione.
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà, concordandole con l'incaricato dell'impresa di pompe funebri, la data e l'ora dei funerali, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sia accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sul cofano, ove presente.

Articolo 10

Cortei funebri

1. Il Comune può disciplinare, con apposita ordinanza ed eventualmente d'intesa con le autorità religiose, l'orario per lo svolgimento dei cortei funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, l'ingresso delle salme al cimitero, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

CAPITOLO 3.

INGRESSO AL CIMITERO

Articolo 11

Consegna dei cadaveri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. L'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dalle autorità individuate dalla normativa vigente, è altresì necessaria per le parti anatomiche riconoscibili, le ossa umane e le ceneri. Tale autorizzazione viene conservata agli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Articolo 12

Contenuto del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Articolo 13

Registrazione delle operazioni

1. L'Ufficio di Polizia Mortuaria, per ogni cadavere, resti o ceneri ricevuti, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 12, ed annota giornalmente nel registro informatico:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 12; l'anno, il giorno e il luogo del decesso, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 12; l'anno, il giorno e il luogo del decesso, il numero portato dal loculo o ossario, e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione, ovvero le generalità del parente a cui è stato autorizzato l'affido o il luogo ove è stata autorizzata la dispersione;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. Il registro indicato nel comma precedente, deve essere presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti.

Articolo 14

Accesso alla sepoltura

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto previsto dagli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone aventi la residenza nel Comune, ovunque siano decedute;
 - c) i nati morti e prodotti del concepimento;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori dal suo territorio, ma già aventi diritto di seppellimento in una sepoltura esistente nel cimitero comunale. Per avente diritto è da intendersi il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto o convivente "more uxorio" (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o da una dichiarazione sostitutiva circa la condizione "more uxorio");
 - e) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c), d).
3. La tumulazione e l'inumazione in sepolture private o individuali di cadaveri/resti/ceneri di persone che non risiedevano al momento del decesso nel territorio comunale, oppure che non sono decedute sul territorio comunale, può inoltre essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, nei seguenti casi:
 - a) quando il defunto, al momento del decesso, risieda in altro Comune ospite di istituti di ricovero, ma il Comune di precedente residenza era Montirone;

- b) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto, o convivente “more uxorio” (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o ad una dichiarazione sostitutiva circa la condizione “more uxorio”) o un parente di primo grado in linea retta residente nel Comune di Montirone;
 - c) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto o convivente “more uxorio” (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o da una dichiarazione sostitutiva circa la condizione “more uxorio”) o un parente di primo grado in linea retta sepolto nel cimitero di Montirone;
 - d) quando il defunto, nato a Montirone, fosse residente altrove al momento del decesso e sia deceduto in altro Comune;
 - e) cadaveri di persone non rientranti nelle casistiche precedenti, previa autorizzazione del Sindaco su richiesta motivata dei familiari.
4. La dispersione delle ceneri nell’area denominata “Fontana”, è autorizzata a chiunque ne faccia richiesta;

CAPITOLO 4. SEPOLTURE INDIVIDUALI

Articolo 15 Assegnazione della sepoltura

1. L’assegnazione delle sepolture individuali avviene seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande per i loculi.
2. L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dal basso verso l’alto, osservando come criterio di priorità la data e l’ora di presentazione della domanda di concessione, per il cinerario.
3. La sepoltura individuale può concedersi solo in presenza di feretro per le fosse ed i loculi, resti ossei per gli ossari, urna cineraria per le ceneri.
4. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta l’assegnazione, non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.
5. Non è consentita in alcun caso la prenotazione di loculi, ossari, cinerari, fosse per sepolture individuali.

CAPITOLO 5. INUMAZIONI

Articolo 16 Caratteristiche della sepoltura per inumazione

1. All’interno del cimitero il Comune mantiene a disposizione dei campi destinati alle sepolture per inumazione, individuati tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Le sepolture per inumazione hanno durata di 10 anni dal giorno del decesso.
3. Le spese per l’inumazione sono a carico del concessionario, salvo quanto previsto dall’articolo 18 del presente regolamento
4. La concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto, subordinato al pagamento della tariffa vigente, salvo quanto previsto dall’articolo 18 del presente regolamento.
5. L’utilizzo dei campi dovrà essere effettuato cominciando dall’estremità di ciascun riquadro e successivamente in ordine fila per fila, rispettando la numerazione delle fosse disponibili effettuata dall’Ufficio di Polizia Mortuaria.
6. La definizione dei campi e l’ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l’uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.
7. Alla scadenza del periodo di 10 anni si procederà ad esumazione del cadavere.

Articolo 17

Cippi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo provvisorio, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo a cui corrispondono sull'apposito registro comunale i dati identificativi del defunto.
2. In sostituzione del cippo di cui al comma 1, il familiare può installare, a proprie cure e spese, una lapide definitiva delle dimensioni massime di cm 65 di larghezza e cm 115 di altezza, a distanza cm 110 dalla mezzeria di ciascuna lapide.
3. I materiali da usare per la lapide dovranno essere di materiali lapidei bianchi (marmo di Botticino).
4. Le iscrizioni sulla lapide dovranno essere incise o in rilievo della stessa materia della lapide atmosferici, con toni tenui, gusto sobrio, consona e rispettosa dell'austerità del luogo, con le modalità e i tempi di cui ai commi successivi.
5. La lapide definitiva di cui al comma 2 dovrà essere apposta dai concessionari esclusivamente a seguito della formale comunicazione da parte dell'Area Tributi, trascorsi 12 mesi dalla sepoltura, per permettere il costipamento del terreno riportato. L'inosservanza del presente comma comporterà la rimozione totale della struttura a spese a carico dei concessionari, a cui verrà posto anche l'onere del relativo smaltimento in un impianto a ciò autorizzato.
6. L'installazione delle lapidi e del copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, lo smaltimento del materiale provvisorio installato a cura dei familiari sono a totale carico dei richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà con le modalità ed i poteri del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPITOLO 6.

TUMULAZIONI

Articolo 18

Caratteristiche della sepoltura per tumulazione

1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie o manufatti identificati in:
 - a) sepolture private per famiglie;
 - b) sepolture private individuali (loculi, ossari, cinerari).
2. Le sepolture per tumulazione hanno la durata di:
 - a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività, salvo rinnovo;
 - b) 40 anni per le sepolture private individuali (loculi, ossari, cinerari).
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 anni per i manufatti di cui al comma 2 punto b). Alla scadenza dei 50 anni si procederà all'estumulazione.
4. I periodi di cui al comma 2 decorrono:
 - a) dalla data di stipula del contratto;
 - b) dalla data di tumulazione.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta di tumulazione.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
7. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. La copertura dei sistemi di tumulazione a parete dovrà essere effettuata con marmo di Botticino qualità 1° standard o 1° extra, di colore tenue.

Articolo 19

Casse per tumulazione

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 20

Tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie

1. Nelle sepolture a tumulazione ogni feretro deve essere posto in manufatto distinto.
2. E' consentita la collocazione in un unico manufatto, di una o più cassetine di zinco contenenti resti mortali o urne cinerarie, nei limiti di capienza dello stesso, purché già occupato l'atto di concessione sia valido e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 15. Tale previsione è subordinata altresì al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta, e previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio di Polizia Mortuaria. Il costo della rimozione della lastra di marmo originaria è interamente a carico del richiedente che si assume altresì la completa responsabilità circa eventuali danni causati durante i lavori.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono consentite anche in manufatti adibiti a sepolture private c.d. tombe di famiglia.
4. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto (loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia).

Art. 21

Tumulazioni con animali d'affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. E' vietato la promiscuità con quelle umane.

CAPITOLO 7

SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE

Articolo 22

Caratteristiche delle sepolture private

Per le sepolture private è concesso l'uso di manufatti a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, realizzati dal Comune e dati in concessione.

Articolo 23

Assegnazione delle sepolture private

La concessione di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, in base alla data di presentazione della domanda di concessione.

Articolo 24

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, alla persona del concessionario ed a quelle da esso indicato.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private è esercitato dal concessionario; al decesso del concessionario tale diritto verrà esercitato da persona specificatamente designata in vita dal concessionario all'atto della concessione o in subordine da un erede avente titolo che dichiarerà di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.
3. Il titolare della concessione, o gli eredi, non vantano alcun diritto al mantenimento delle distanze, nonché alla conservazione delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 25

Operazioni in sepoltura privata

1. Le operazioni in sepoltura privata (tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, inserimento di cellette contenenti resti ossei o ceneri) sono effettuate a cura e spese dei concessionari, previa richiesta scritta degli stessi.
2. In ogni caso, a tutte le sepolture private si applicano, a meno che non sia diversamente stabilito o in palese contrasto con le disposizioni del presente capitolo, le norme stabilite nel regolamento.

CAPITOLO 8

CREMAZIONI

Articolo 26

Cremazioni e Fontana

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e s.m.i.
2. Le ceneri possono essere:
 - a) tumulate, come descritto negli artt. 24, 27 e 28 del presente regolamento;
 - b) affidate;
 - c) disperse nei luoghi autorizzati.
3. Nel territorio del Comune di Montirone la dispersione delle ceneri è consentita solo all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata e denominata "Giardino delle Rimembranze". All'interno del "Giardino delle Rimembranze" è collocata una fontana per la dispersione delle ceneri. E' una struttura, progettata specificamente per accogliere e disperdere le ceneri dei defunti in modo controllato e significativo, integrandole nel contesto del luogo. consentendo alle ceneri di diventare parte del terreno.

Nell'area cimiteriale destinata alla dispersione delle ceneri non è consentita la posa di alcun segno a ricordo dei defunti, né di alcun altro oggetto. L'operazione di dispersione è autorizzata dal Responsabile di Polizia Mortuaria, che fisserà concordandole la data e l'ora, previo pagamento della tariffa vigente. E' eseguita dall'incaricato comunale; può altresì essere effettuata, previa richiesta scritta ed alla presenza dell'incaricato comunale, dal coniuge, da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario, nella data e nell'ora concordate e previo pagamento della tariffa vigente. La manifestazione della volontà alla dispersione è resa con le modalità già previste per la cremazione (Parere della Regione Lombardia U.O. Prevenzione Direzione Generale Welfare protocollo comunale 1105 del 06 febbraio 2016).
4. Ogni urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto, e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
5. L'autorizzazione alla cremazione, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile.

CAPITOLO 9 CONCESSIONI

Articolo 27 Modalità di concessione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e concessionaria/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) il/i cadaveri destinato/i ad essere accolti, o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulture per famiglie e collettività);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. La concessione in uso delle sepulture non può essere trasferita, alienata o ceduta a qualsiasi titolo a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 28 Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. La durata delle concessioni è fissata secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento per le inumazioni e dall'articolo 22 del presente regolamento per le tumulazioni.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa. In caso di:
 - a) cassette contenenti resti mortali derivanti da estumulazioni, esumazioni, ossari o cinerari la decorrenza coincide con la data di tumulazione degli stessi;
 - b) traslazione di feretri provenienti da altri cimiteri, la decorrenza coincide con la data di tumulazione nel cimitero di Montirone.
4. Alla scadenza del termine stabilito per la sepoltura, il Comune rientrerà in possesso delle strutture facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione, se permessa dal presente regolamento.
5. All'atto dell'estumulazione o esumazione dei resti mortali alla scadenza delle concessioni, tali resti potranno altresì essere collocati, a richiesta dei familiari e previo pagamento delle tariffe vigenti, anche in ossari individuali, altre sepulture individuali o private o cinerari (previa cremazione).

Articolo 29 Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura per il trasferimento del cadavere o dei resti mortali, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 30 Obblighi dei concessionari

1. I concessionari delle sepolture individuali e private sono tenuti a mantenere le opere in ordine, in buon stato di conservazione e di decoro.
2. Le spese riguardanti la manutenzione di tali sepolture sono, in solido, a carico dei richiedenti, degli eredi o dei privati concessionari.
3. In caso di necessità o urgenza, qualora gli obbligati rimangano inerti o siano sconosciuti, il Comune può surrogarsi agli stessi nelle opere che riterrà opportune per salvaguardare il decoro del cimitero o la pubblica incolumità, con diritto di rivalsa, fatta salva l'eventuale pronuncia di decadenza ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, e quindi far rimuovere le opere ornamentali, anche provvisorie e temporanee, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, o comunque contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 31

Manutenzione delle sepolture private e ornamenti

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che l'Area Tecnica del Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene.
2. Per quanto attiene le lastre di marmo a copertura di loculi, tombe di famiglia, ossari e cinerari se fornite dal Comune, la responsabilità s'intende in capo allo stesso fino alla posa della fornitura iniziale. Ogni successiva operazione, comprese le rimozioni, i trasporti e le lavorazioni (incluse anche tutte le relative conseguenze, come per esempio le rotture e le lesioni dei marmi, ecc.) ricadono nelle responsabilità dei concessionari.
3. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare fotografie, lapidi, ricordi e similari.

CAPITOLO 10

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 32

Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso a titolo di sepoltura privata o individuale, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, eventi eccezionali, calamità, motivi di interesse storico o artistico, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Articolo 33

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la sepoltura individuale o privata sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f) negli altri casi eventualmente previsti dalla normativa vigente.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e con avvisi al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, anche previa segnalazione dell'Area Tecnica e/o del servizio di custodia cimiteriale, ed in seguito a rigoroso accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 34

Adempimenti successivi alla decadenza della concessione

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, qualora lo ritenesse opportuno, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in ossario comune.

2. Successivamente il Responsabile dell'Area Tecnica disporrà per la demolizione delle opere o in alternativa per il loro restauro in relazione allo stato delle cose, mantenendo i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 35

Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili posti ad ornamento.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, nell'ossario comune.

CAPITOLO 11

TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 36

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe dei vari servizi, concessioni e prestazioni previste dal presente regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale.

2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e richiamati nell'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 37

Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento del corrispettivo delle operazioni deve essere eseguito entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.

2. Il pagamento dovuto per la concessione delle sepolture private per famiglie e collettività deve essere eseguito con le modalità e nei termini meglio specificati nell'atto di conferma dell'assegnazione.

3. In caso di violazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in questo articolo, o delle particolari disposizioni contenute nell'atto di concessione di sepoltura privata, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coattivo delle somme dovute, a norma di legge.

CAPITOLO 12

ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI

Articolo 38 **Esumazioni**

1. Le esumazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si eseguono alla scadenza della concessione.
3. Le seconde si eseguono, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si disseppelliscono cadaveri, su richiesta dei familiari, per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati, oppure dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di gennaio a quello di marzo.
5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi e con le modalità stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa ordinanza del Sindaco.

Articolo 39 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, quando si estumulano cadaveri, resti mortali o urne cinerarie per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati, prima della scadenza della concessione;
 - b) dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa ordinanza del Sindaco.

Articolo 40 **Destinazione resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto dai familiari il collocamento in sepoltura individuale o privata.
2. Se il cadavere estumulato/esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e qualora non ne fosse stata richiesta la cremazione da parte dei familiari, esso è avviato per l'inumazione nel campo degli indecomposti previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione nel campo degli indecomposti è fissato in almeno 5 anni.
3. E' onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione della sepoltura, ai fini dell'eventuale rinnovo o della sistemazione dei resti mortali in ossari individuali o in altre sepolture individuali o private.
4. Il mancato interesse dei familiari, accertato ai sensi della normativa vigente, circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 41 **Tempistica delle esumazioni e delle estumulazioni**

1. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie vengono regolate seguendo, un ordine cronologico, i campi, le file o i tumuli occupati per primi.
2. Qualora, nell'autorizzare le operazioni di cui al comma precedente, non si rispetti l'ordine cronologico, ciò andrà adeguatamente motivato.

Articolo 42

Programmazione delle operazioni

1. La programmazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria per scadenza dei termini di concessione, è comunicata mediante:
 - a) comunicazione scritta ai parenti (per quanto possibile e se individuati) delle salme da esumare/estumulare, con anticipo di almeno 60 giorni; in caso di parenti non individuabili, apposizione di avviso sulla lapide o cippo;
 - b) avvisi apposti per almeno 60 giorni all'interno del cimitero per informare la cittadinanza;
 - c) pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di almeno 60 giorni.
2. Nel caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie ordinate dalla Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala mortuaria del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Giudiziaria per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia.

Articolo 43

Divieto di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' proibita l'esumazione o l'estumulazione del cadavere di una persona portatore di radioattività, a meno che l'Autorità Sanitaria territorialmente competente abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la Salute Pubblica.

Articolo 44

Gestione delle operazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente, alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'Autorità Sanitaria può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
2. La tomba o la fossa rimaste vuote dovranno essere disinfettate e sanificate. Le aperture di fosse e loculi andranno opportunamente coperte e messe in sicurezza.

Articolo 45

Tariffe per le operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni:
 - a) ordinarie per scadenza dei termini di concessione, sono eseguite a norma di legge previo pagamento della relativa tariffa;
 - b) straordinarie su specifica richiesta dei familiari, al di fuori del periodo programmato dal Servizio di Polizia Mortuaria, sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa;
 - c) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite previo pagamento, da parte dei soggetti che hanno richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento di esumazione o estumulazione, della tariffa prevista per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la collocazione dei resti in ossario o cinerario privato, ovvero in altra sepoltura individuale o privata, la relativa raccolta, traslazione, nuova concessione sono subordinate al pagamento della tariffa vigente.

Articolo 46

Modalità di richiesta delle operazioni

1. La richiesta di esumazione o estumulazione deve essere presentata dal coniuge, dalla parte a lui unita/o civilmente, convivente di fatto o convivente “more uxorio” (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o ad una dichiarazione sostitutiva circa la condizione “more uxorio”), o in mancanza, da uno degli eredi più prossimi del defunto, in forma scritta ed in regola con le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

Articolo 47

Traslazioni

1. Possono essere autorizzate traslazioni di feretri, contenitori di resti ossei o cinerari, provenienti da altri cimiteri. La relativa richiesta va motivata ed inoltrata in forma scritta a cura di un familiare del deceduto. La traslazione è autorizzata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria nei casi previsti dall'articolo 15.

2. Non sono consentite traslazioni all'interno del cimitero di Montirone, ad eccezione di:

- a) traslazioni in sepolture private per famiglie e collettività;
- b) traslazioni di cui all'art. 45 comma 3, di feretri con concessioni non ancora scadute, nell'ambito di operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria.
- c) traslazioni di feretri con concessioni non ancora scadute in presenza di richiesta, opportunamente motivata, presentata dal coniuge, parte a lui unita/o civilmente, convivente di fatto o convivente “more uxorio” superstite, affetto da ridotta capacità motoria permanente, da invalidità civile del 100% o cieco;
- d) traslazioni di feretri con concessioni non ancora scadute in presenza di apposita richiesta, opportunamente motivata, presentata da parente in vita entro il primo grado affetto da ridotta capacità motoria permanente, da invalidità civile del 100% o cieco;

3. Le richieste di cui ai punti c e d devono essere corredata da verbale rilasciato da apposita commissione collegiale dell'Autorità Sanitaria competente al momento della richiesta per la valutazione degli stati di invalidità. Nel verbale deve essere chiaramente specificato lo status di “ridotta capacità motoria permanente”, “cieco” o “invalido civile con percentuale del 100%”. Il rapporto di parentela di cui ai punti c e d sarà dichiarato, sotto la propria personale responsabilità, dal richiedente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e verificato d'ufficio ai sensi della medesima norma.

Limitatamente ai punti a) c) e d) l'amministrazione valuterà con atto a parte la quantificazione dell'importo a scalare sul costo della concessione del nuovo loculo se la rinuncia alla concessione è disposta su un loculo, ossario o cinerario occupato da meno di due anni.

Articolo 48

Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' vietato presenziare alle operazioni di esumazione e estumulazione a tutti coloro che non appartengano alle competenti autorità comunali e sanitarie, al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse ed ai parenti autorizzati, anche solo verbalmente, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Durante tali operazioni il cimitero comunale dovrà restare chiuso, parzialmente o totalmente, previa ordinanza del Sindaco, ad eccezione del tempo strettamente necessario allo svolgimento dei funerali, durante i quali le operazioni andranno sospese.

Articolo 49

Oggetti da recuperare

1. Le lapidi, i cippi ed ogni ornamento devono essere ritirati dal personale addetto alla custodia cimiteriale. Tali oggetti resteranno di proprietà del Comune.
2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura saranno restituiti alla famiglia che ne farà richiesta, altrimenti diventeranno di proprietà comunale.
3. Le monete, le pietre preziose ed in genere ogni oggetto di valore che venisse rinvenuto verrà consegnato al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per essere restituito alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti diventerà di proprietà comunale.

Articolo 50

Sistemazioni dei rifiuti prodotti

1. Gli avanzi degli indumenti, casse ed altro, rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, o durante le operazioni di manutenzione delle strutture cimiteriali, ai sensi della normativa vigente sono equiparati a rifiuti speciali, e dovranno pertanto essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali, nel caso se ne producano, andranno smaltiti.

Articolo 51

Caduti in guerra

1. I cadaveri ed i resti dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, e come tali inseriti negli appositi elenchi del Ministero della Difesa, sono esenti dai normali turni di esumazione ed estumulazione ordinaria, ed il Comune ha l'obbligo di traslarli a proprie spese nel sacrario appositamente costruito all'interno del cimitero, previa richiesta di autorizzazione al Ministero della Difesa.

CAPITOLO 13

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 52

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, operazioni straordinarie (anche di esumazione/estumulazione) che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere ogni forma di pubblicità o promozione dei propri servizi all'interno del cimitero.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 9, in quanto compatibili.
4. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Tecnica. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Articolo 53

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili, in solido con l'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori, della regolare esecuzione delle operazioni di cui all'art. 56 comma 1 ed in genere di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 56 comma 1 sono subordinati alla presentazione di idonea garanzia resa ai sensi di legge (deposito cauzionale, polizza fideiussoria, ecc), accettata dal Comune, finalizzata alla corretta esecuzione delle operazioni ed al risarcimento di eventuali danni, recati al Comune o a terzi. La garanzia verrà svincolata con apposita liberatoria a seguito di dovuta verifica da parte dei funzionari comunali.

Articolo 54

Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 56, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione preventiva del Responsabile dell'Area Tecnica.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti a cura del concessionario ai sensi di legge, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere.
In ogni caso l'impresa incaricata dal concessionario deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 55

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Area Tecnica.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

Articolo 56

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 57

Vigilanza sulle opere

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 58

Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:
a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi del defunto;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

CAPITOLO 14. SALA DEL COMMiato

Articolo 59 Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

Articolo 60 Gestione della sala del commiato

1. Salva la facoltà del Comune di individuare presso il cimitero una propria sala del commiato, la gestione delle sale del commiato private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.
2. L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica, alle disposizioni del presente regolamento e ad eventuali provvedimenti integrativi della Giunta Comunale.

Articolo 60 Requisiti di ordine edilizio e urbanistico delle sale del commiato

1. Le sale del commiato private devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati, ai sensi delle normative vigenti, e/o pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque facilmente raggiungibili a piedi.
2. Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private o a luoghi individuati come sensibili quali Scuole, Oratori

CAPITOLO 15 ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 61 Ente gestore del servizio

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva nel cimitero comunale è svolto, in via esclusiva, dall'Amministrazione comunale in economia o mediante ditta appaltatrice.

Articolo 62 Caratteristiche del servizio luce votiva

1. Il servizio viene attivato previa richiesta, presso gli uffici, e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene richiesto.
2. La fornitura si intende valida per tutta la durata della concessione cimiteriale o del regolare periodo di inumazione, al termine del quale scadrà anche il servizio di illuminazione.
3. Per il servizio di illuminazione votiva è dovuto il canone di primo allaccio, una tantum, e un canone annuo, per l'importo intero qualora la richiesta è effettuata entro il 31 luglio dell'anno, e ridotto al 50% se la richiesta è effettuata dopo il 01 agosto.
5. Nel canone sono comprese le spese per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade, la vigilanza della rete.

6. Ogni canone, dopo il primo, ha valenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
7. Il gestore della luce votiva si prende carico della sostituzione delle lampade, tranne per le cappelle di famiglia e quelle di natura differente dallo stesso installate.
7. Il valore relativo al contributo per spese di impianto ed adduzione energia elettrica nonché il canone annuo di esercizio verrà determinato secondo le tariffe approvate dal competente Organo comunale.
8. Per qualunque modifica di un impianto esistente e che abbia la prevista autorizzazione del gestore, le spese relative saranno a carico dell'utente stesso.
9. I lavori di carattere straordinario di marmista, pittore o decoratore ecc. sono a carico dell'utente.

Articolo 63 **Interruzioni consentite del servizio**

1. L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.
2. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'Ente fornitore di energia elettrica e per guasti o danni causati da forza maggiore.
3. L'abbonato non avrà pertanto diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.

Articolo 64 **Divieti**

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo nella facoltà del gestore la sospensione anche del servizio.
3. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal personale del gestore o da ditte dallo stesso autorizzate.

Articolo 65 **Modalità di pagamento**

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall'interessato a mezzo bollettino PagoPa o altro sistema di riscossione indicato dal gestore nel termine massimo indicato nella comunicazione.
2. Se entro il termine predetto l'utente non avrà ottemperato al pagamento della quota, il gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione del servizio.
3. Il ripristino del servizio potrà essere accordato dopo il pagamento delle rate dovute e non pagate e/o del riallaccio.

Articolo 66 **Modalità di recesso**

1. Gli utenti che intendono recedere dovranno farlo per iscritto con comunicazione diretta al gestore entro il 31 ottobre di ciascun esercizio.
2. Il recesso si intende valido per l'anno successivo.

CAPITOLO 16 **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

Articolo 67 **Cautele**

1. Chiunque presenti istanza per qualsiasi operazione cimiteriale prevista dal presente regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 68

Contravvenzioni e disposizioni penali

1. Fatto salvo quanto già riportato nei precedenti articoli per gli specifici casi di inosservanza o inadempienza delle presenti norme, la violazione delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dagli Ufficiali di P.G. comunali, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e s. m. e i.

Articolo 69

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.
2. Le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria sono integralmente sostituite da quelle contenute nel presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.